

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO 2014/212/PESC

del 14 aprile 2014

che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) il 22 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC.
- (2) In conformità all'articolo 22, paragrafo 2 della decisione 2013/183/PESC, il Consiglio ha proceduto ad un riesame dell'elenco delle persone e entità, riportato negli allegati II e III della decisione 2013/183/PESC, a cui si applicano l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), e l'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c) di tale decisione. Il Consiglio è giunto alla conclusione che, ad eccezione di una persona e di un'entità elencate nell'allegato II, alle persone ed entità interessate dovrebbero continuare ad applicarsi le misure previste in detta decisione.
- (3) Inoltre, la voce riguardante un'entità elencata nell'allegato I dovrebbe essere soppressa dall'allegato II.
- (4) Inoltre, l'articolo 22 dovrebbe essere modificato.
- (5) Inoltre, il 31 dicembre 2013 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica popolare democratica di Corea ha aggiornato l'elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli elenchi delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/183/PESC è così modificata:

1) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c) e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

2) gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 111 del 23.4.2013, pag. 52.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

ALLEGATO

1) All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, è inserito il titolo seguente:

«Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e delle persone ed entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).».

2) All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «A. Elenco delle persone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«A. Persone».

3) All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti persone sono sostituite dalle voci seguenti:

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione	Altre informazioni
«1.	Chang Myong-Chin	Jang Myong-Jin	Data di nascita: 19 febbraio 1968; Data di nascita alternativa: 1965 o 1966	22.1.2013	Direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci.
2.	Ra Ky'ong-Su	Ra Kyung-Su	Data di nascita: 4 giugno 1954; Passaporto: 645120196	22.1.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.
3.	Kim Kwang-il		Data di nascita: 1° settembre 1969; Passaporto: PS381420397	22.1.2013	Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è il principale commerciante di armi e primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali.»

4) All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, il sottotitolo «B. Elenco delle entità di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a)» è sostituito dal seguente:

«B. Entità».

5) All'allegato I della decisione 2013/183/PESC, le voci riguardanti le seguenti entità sono sostituite dalle voci seguenti:

	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data della designazione	Altre informazioni
«1.	Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation	Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery; Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; Millim Technology Company	Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK. Indirizzi di posta elettronica: ryonha@silibank.com; sjc-117@hotmail.com e millim@silibank.com numeri di telefono: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; e 850 2 18111-3818642 Numero di fax: 850-2-381-4410	22.1.2013	La Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. La Korea Ryonbong General Corporation è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e nel sostegno alle vendite di carattere militare del paese.»

6) All'allegato II della decisione 2013/183/PESC, sono cancellate la persona seguente e l'entità seguente:

A. Persone

1. Chang Song-taek

B. Entità

1. Korea Complex Equipment Import Corporation.